



UNIVERSITÀ PER STRANIERI "Dante Alighieri"

Reggio di Calabria

Regolamento Corsi Singoli

Art. 1

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 del Regolamento del Corso di Studio LM-94 e L-39 a.a. 2017/2018 e dell'art 10 del Regolamento del Corso di Studio LM-87 a.a. 2017/2018, definisce le norme per l'ammissione alla frequenza di singoli insegnamenti, di seguito denominati "corsi singoli".

2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Ateneo. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.

Art. 2

Iscrizione ai corsi singoli

1. L'iscrizione ai corsi singoli

- ha la durata di un anno accademico;
- consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti per l'anno accademico di iscrizione;
- è limitata a un numero massimo di 60 CFU acquisibili;
- prevede il rilascio di regolare certificazione degli studi compiuti e degli esami superati.

2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico.

3. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.

4. L'iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella ad altro Corso di studio dell'Ateneo. Inoltre, non è consentita l'iscrizione in regime di interruzione o sospensione.

5. L'iscritto ai corsi singoli può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 3

Tasse e contributi

1. La tassa di iscrizione e i contributi, proporzionati al numero di CFU acquisibili, sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I relativi importi sono indicati nella tabella tasse e contributi universitari allegata al Manifesto degli studi pubblicato annualmente sul sito dell'Ateneo.
2. La Normativa prevede:
una tassa di iscrizione annuale da versare in un'unica soluzione quale quota fissa, alla quale va aggiunto un contributo modulato a seconda del numero di CFU da conseguire. Per le tasse e per i contributi non è previsto alcun tipo di rimborso.

Art. 4

Finalità

1. Ai corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale, al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso alle Lauree magistrali dell'ordinamento D.M. 270/04 o a Scuole di specializzazione, o per la partecipazione a concorsi pubblici, ai corsi singoli, possono accedere altresì gli studenti iscritti presso altre università italiane e autorizzati dall'ateneo di appartenenza o studenti iscritti presso università estere.
2. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita anche a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio dell'Ateneo e che vogliano frequentarli nella prospettiva di prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle competenze professionali.
3. È necessario il possesso del titolo di studio di scuola superiore di secondo grado.
4. L'iscrizione è limitata ad attività formative per un numero massimo di 60 CFU acquisibili per anno accademico.
5. L'eventuale riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di Laurea o Laurea magistrale, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Didattica.

Art. 5

Periodi utili per l'iscrizione ai corsi singoli

1. È possibile iscriversi ai corsi singoli a partire dal 01 settembre fino al 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con l'apertura delle immatricolazioni ai Corsi di laurea.